

Agenzia Sanitaria Regionale
della Liguria

REGISTRO UFFICIALE

Protocollo n. 4078
del 20/05/15



REGIONE LIGURIA
Dipartimento Salute e Servizi Sociali

Responsabile del procedimento: Dott.ssa G. Torasso

Genova, data del protocollo

Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed
Ospedaliere della Liguria

LORO SEDI

OGGETTO: assistenza sanitaria ai richiedenti asilo destinati al soggiorno sul territorio regionale.

L'art. 34, comma 1, del D.lgs 286/1998 e successiva normativa in materia stabilisce, tra l'altro, che i richiedenti asilo hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale.

Inoltre la circolare del Ministero della Salute n. 5 del 24/3/2000 precisa: *"riguardo al cittadino straniero con permesso di soggiorno per richiesta di asilo, che non essendo stata data a tali soggetti facoltà di intrattenere regolari rapporti di lavoro durante il periodo di richiesta asilo, le prestazioni sanitarie sono fornite in esenzione dal sistema di compartecipazione alla spesa assimilandoli ai disoccupati iscritti alle liste di collocamento"*.

Pertanto i richiedenti asilo hanno diritto:

1. all'iscrizione al SSR e quindi anche alla scelta del medico di medicina generale.
2. alla fornitura di prestazioni sanitarie in esenzione dal sistema di compartecipazione alla spesa.

Nelle more dell'iscrizione, a causa della mancanza di documenti necessari (es. codice fiscale), essendo tali soggetti privi di qualsiasi titolo di soggiorno, fino all'accoglimento della domanda di asilo

da parte della Questura, si deve procedere, qualora il richiedente asilo necessiti di prestazioni sanitarie urgenti o essenziali, all'assegnazione temporanea di un codice STP.

Successivamente è necessario che la presa in carico si perfezioni con l'iscrizione obbligatoria al SSR e la relativa assegnazione del MMG, in quanto trattasi di richiedenti protezione internazionale in ottemperanza dell'art. 34 del Dlgs 286/1998.

Dal momento che i richiedenti asilo non possono svolgere regolare attività lavorativa, se non decorsi 180 dalla presentazione della richiesta di asilo, gli stessi ai sensi della circolare del Ministero della Salute n. 5 del 24/3/2000 sono assimilati ai disoccupati iscritti ai Centri per l'impiego.

Al fine di rilevare in maniera specifica il fenomeno di cui trattasi, anziché il codice di esenzione per reddito E02 che identifica l'esenzione dei disoccupati e dei loro familiari fino ad oggi utilizzato, si individua un nuovo codice di esenzione per reddito denominato EP2 da utilizzarsi per l'iscrizione all'anagrafe assistibili dei richiedenti asilo.


Al momento dell'iscrizione presso l'ASL competente a seguito dell'esibizione della necessaria documentazione, sarà contestualmente rilasciato un certificato di esenzione che deve riportare il codice esenzione EP2. La validità del certificato di esenzione non può superare i 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di asilo.

Decorso il termine di 180 giorni dalla domanda di asilo, i migranti hanno la possibilità di lavorare ai sensi del D.lgs n. 140/2005 e quindi compartecipano alla spesa sanitaria sulla base di quanto percepito come reddito.

Al fine della tracciabilità delle prestazioni erogate, le stesse dovranno essere registrate nei specifici flussi informativi con le corrette indicazioni anagrafiche dei soggetti ed associate al codice di esenzione suindicato.

Si invitano le SS.LL. a dare applicazione alle presenti disposizioni dando le opportune istruzioni ai servizi di Anagrafe sanitaria e ampia diffusione anche ai Medici di Medicina Generale, al fine di assicurare a tutti i migranti presenti sul territorio regionale il diritto alla salute, nel rispetto della dignità della persona e a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

IL DIRETTORE GENERALE
Dipartimento Salute e Servizi Sociali
(Dott. Franco Bonanni)



IL DIRETTORE GENERALE
Agenzia Regionale Sanitaria
(Dott. Francesco Quaglia)

